

CIRCOLARE n. 74 del 26 aprile 2021

Prot. n. 404 GRG/bf

OGGETTO: Circolare Ministero dell'Interno del 24.04.2021 - Chiarimenti sul D.L. n. 52/2021 c.d. "Riaperture"

Con circolare di sabato il Ministero dell'Interno ha stabilito, *inter alia*, che sulla base dell'art. 4 del D.L. "Riaperture", deve ritenersi **precluso il consumo al bancone all'interno dei locali** e che **il servizio al banco rimane possibile in presenza di "strutture" che consentano la consumazione all'aperto**.
La Federazione sta valutando tutte le possibili azioni a tutela dei propri associati.

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 73/2021, si trasmette la Circolare n. 0029851 dello scorso 24 aprile, a firma del capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, Bruno Frattasi - diretta, *inter alia*, alle Prefetture territoriali – in cui sono state fornite alcune indicazioni in merito all'applicazione delle misure contenute nel D.L. n. 52/2021 c.d. "Riaperture".

Come precisato nella Circolare, l'intenzione del Ministero è quella di offrire un primo quadro illustrativo delle disposizioni applicabili già a partire da oggi, 26 aprile, riservandosi di intervenire in seguito per i profili inerenti a disposizioni che saranno efficaci successivamente.

In particolare, per quel che più interessa la categoria rappresentata, la circolare reca una disciplina interpretativa dell'**art. 4 del richiamato decreto** – relativo alla riapertura dei servizi di ristorazione in zona gialla – che sembra irragionevolmente restrittiva e non in linea con la *ratio* della medesima disposizione.

Come si ricorderà, il comma 1 di tale norma prevede testualmente che *"a partire dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti [allo stato, dalle ore 5.00 alle ore 22.00]"*.

Ad avviso del Ministero, la disposizione va interpretata nel senso che *"fino al 31 maggio p.v., pertanto, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto"*. In altri termini, il consumo al banco nelle aree interne ai locali resterebbe precluso, dovendo i clienti necessariamente consumare in strutture collocate all'esterno dell'esercizio (ad es. banconi esterni ai locali ecc.).

Come noto, tale lettura è stata fortemente criticata dalla Federazione (cfr. comunicato Fipe del 25 aprile u.s.), difficile comprendere come si sia arrivati a una simile conclusione, non espressamente prevista dal decreto legge "Riaperture", né dal DPCM del 2 marzo u.s. (che permane in vigore nella parte in cui non viene implicitamente derogato da diversa disposizione del suindicato decreto legge). Quest'ultimo, d'altro canto, in zona gialla, ha sempre consentito al settore lo svolgimento ordinario dell'attività – inclusa la somministrazione al bancone - con la sola limitazione oraria delle 5.00 - 18.00. L'impedimento del consumo

al banco, pur regolato dai Protocolli di sicurezza che impongono il rispetto del distanziamento e in contenimento della capienza degli esercizi, non tiene in alcuna considerazione il rapporto tra aumento delle probabilità del rischio di contagio e tempo della consumazione che, per sua natura, è estremamente veloce.

Tra l'altro e forse non a caso, il Ministero non si sofferma sul comma 2 dell'art. 4, che consente dal 1° giugno 2021, la possibilità, sempre nelle zone gialle, di effettuare il consumo al tavolo anche al chiuso, nel rispetto dei protocolli e linee guida del settore. Invero, sarebbe stato opportuno scongiurare ogni sorta di equivoco, in quanto allo stato, la precisazione della Circolare Ministeriale si presta ad essere intesa nel senso che, a partire da tale data, il "servizio al banco" sarà consentito con la sola consumazione presso i tavoli che si trovino all'interno (fino alle ore 18.00) o all'esterno dei locali dell'esercizio (fino alle 22.00).

Tutto ciò premesso, la Federazione sta valutando eventuali possibili azioni a tutela dei propri associati, per accertare se, in virtù del principio secondo cui tutto ciò che non è espressamente vietato è consentito, la lettura del Ministero dell'Interno sia irragionevolmente restrittiva.

Per quanto riguarda i restanti profili d'interesse per il settore, la circolare ministeriale precisa altresì che, per effetto della permanenza in vigore delle disposizioni di cui al DPCM dello scorso 2 marzo, non espressamente derogate dal D.L. "Riaperture":

- resta efficace la limitazione relativa alla capienza massima dei singoli tavoli prevista dall'art. 27 del DPCM, secondo cui possono sedere allo stesso tavolo solo 4 persone contemporaneamente, salvo che appartengano allo stesso nucleo di convivenza;
- restano confermate le altre disposizioni contenute nell'art. 27 del DPCM non contrastanti con la novella normativa in commento, tra cui quella che impone agli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con codice ATECO 56.3 (enoteche, bar, pub, birrerie, caffetterie) l'obbligo di sospendere il servizio di asporto [alle 18.00](#) (è bene ricordare che per gli altri esercizi di ristorazione l'asporto è consentito fino [alle 22.00](#)).

Inoltre il Viminale si sofferma anche sull'**art. 5 del D.L. "Riaperture"**, relativo alla possibilità, a decorrere dal 26 aprile 2021, di tornare a svolgere, in zona gialla, spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto, nel rispetto di specifiche limitazioni e misure di prevenzione. Come sottolineato nella già richiamata circolare Fipe n. 73/2021, la Federazione ha investito le Istituzioni competenti in ordine alla possibilità di consentire lo svolgimento di eventi musicali dal vivo anche all'interno di spazi adibiti a discoteche, atteso che la disposizione utilizza l'ampia formula "*in altri locali o spazi anche all'aperto*". L'atto di indirizzo in commento, tuttavia, non confermando né smentendo tale ricostruzione, si limita a richiamare la lettera della norma, secondo cui continuerebbero ad esser sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

A seguito di una serie di richieste pervenute agli uffici della Federazione, si coglie inoltre l'occasione per far presente che la circolare ministeriale si sofferma anche sulla nuova disciplina degli spostamenti verso le abitazioni private, ricordando che dal 26 aprile al 15 giugno 2021, in zona gialla e, in ambito comunale, in quella arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari per gli spostamenti (allo stato quindi solo tra le ore 5.00 e le ore 22.00, ex art. 9 del DPCM) e nei limiti di quattro persone (non più due) ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 18 (non più 14 anni) sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Ciò premesso, stante anche il possibile rafforzamento delle attività di controllo (cfr. *infra*), sembra utile tuttavia ricordare che allo **stato permangono forti limitazioni in relazione alla possibilità di svolgere eventi privati**: dal divieto assoluto di svolgimento di feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose (art. 16, comma 2 del DPCM), alla forte raccomandazione di svolgere a distanza le riunioni private (art. 13, comma 3 del DPCM). Diversamente, è ragionevole ritenere che le attività di catering e banqueting potranno essere riavviate in concomitanza con la riapertura delle manifestazioni fieristiche (a partire dal 15 giugno) e congressuali (dal 1° luglio). Sul punto,

come già precisato nella circolare Fipe n. 73/2021, la Federazione ha già avviato le opportune interlocuzioni con le Istituzioni competenti.

Preme, infine, porre all'attenzione delle Associazioni in indirizzo che, con la circolare oggetto della presente nota, il Ministero dell'Interno invita le autorità di controllo di concentrarsi sulle possibili situazioni di sovraffollamento, privilegiando le "aree interessate dalla presenza di locali ed esercizi aperti al pubblico e da più intensi afflussi di mobilità", conseguentemente, chiede di disporre mirati interventi operativi in prossimità dei quadranti urbani maggiormente interessati da fenomeni di aggregazione, soprattutto in occasione dei fine settimana e delle giornate festive e prefestive.


Per gli ulteriori profili analizzati nella circolare del Ministero – tra cui, la disciplina relativa a piscine, palestre e sport di squadra, e alle attività didattiche in presenza – si rinvia alla lettura del testo allegato.

Gli uffici della Federazione restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 70/2021 Circolare Fipe n. 60/2021 Circolare Fipe n. 48/2021 Circolare Fipe n. 42/2021 Circolare Fipe n. 14/2021 Circolare Fipe n. 9/2021 Circolare Fipe n. 1/2021 Circolare Fipe n. 205/2020		D.L. n. 52/2021; Ministero dell'Interno; DPCM 2 marzo 2021;